



Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Ufficio del Giudice di Pace di Grosseto

6/14
2847/11
11/9/14
8/14
CPT/DT

Il Giudice di Pace Avv. Vincenzo Colantuoni Romagnoli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 2847 del Reg. Gen. Aff. Cont. dell'anno 2011

TRA

Telecom Italia spa rapp.ta e difesa dagli avv. Annalisa Parenti e Giovanni salvatore ed elett.te dom.ta presso l'avv. Roberto Ginanneschi in Casteldelpiano (GR) Via Vegni n.3

Opponente

CONTRO

[REDACTED] rapp.ta e difesa dall'avv. Sara Serritiello con studio in Grosseto Via Roma n. 36

Opposto

Oggetto: opposizione a d.i.

Conclusioni delle Parti : come da atti

h

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la società ~~TELECOM ITALIA S.P.A.~~ (da qui solo Telecom) citava in giudizio la società ~~_____~~ (nel prosieguo, solo Barbini) al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ili.mo Giudice di Pace adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta: accertare e dichiarare per le ragioni di cui in narrativa, la insussistenza del diritto di credito vantato dalla ~~_____~~, e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo, qui opposto n. 1132/2011 emesso in data 8.9.2011 dal Giudice di Pace di Grosseto (R.G. 1873/2011, depositato in data 12.9.2011). IN VIA RICONVENZIONALE, accertato e dichiarato il residuo credito vantato dalla odierna opponente nei confronti della ditta opposta per l'importo di euro 3.592,06 con espressa riserva del di più, ovvero del diverso importo, maggiore o minore che dovesse risultare dalla espletando istruttoria, ovvero di giustizia, comunque nel limite del valore della competenza del Giudice adito, condannare la ~~_____~~ ~~_____~~ in Grosseto, ~~_____~~ n. ~~_____~~, in persona del legale rappresentante prò tempore in carica al pagamento in favore di ~~TELECOM ITALIA SPA~~ della detta somma, per le causali di cui in premessa. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa".

Si costituiva la ~~_____~~ depositando proprio fascicolo con comparsa di costituzione e risposta, al fine di

vedere accolte le seguenti conclusioni: "il Giudice di Pace adito voglia: Preliminarmente, alla prima udienza di comparizione, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; Nel merito, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, e condannare la ~~Telecom Italia S.p.A.~~ al pagamento in favore della ~~Telecom Italia S.p.A.~~, in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di euro 612,57 ovvero di quella somma che sarà ritenuta di giustizia anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo, con vittoria di spese, competenze ed onorari della fase monitoria e del presente giudizio di opposizione. Nel merito accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della ~~Telecom Italia S.p.A.~~ e conseguentemente respingersi, in quanto infondate in fatto ed in diritto, la domanda svolta in via riconvenzionale dalla predetta. In via riconvenzionale, accertato e dichiarato il credito vantato dall'odierna opposta nei confronti della ~~Telecom Italia S.p.A.~~ per l'importo di euro 180,74 di cui alla nota di credito n. 300980440017 del 12.12.2009, con riserva del di più, ovvero del diverso importo, maggiore o minore che dovesse risultare dall'espletanda istruttoria, ovvero di giustizia, comunque nel limite della competenza per valore del Giudice di Pace adito, condannare la ~~Telecom Italia S.p.A.~~ al pagamento della predetta somma, per le causali di cui in premessa. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa".



In data 16.01.2012 si teneva la prima udienza nel corso della quale il Giudice concedeva termine per l'articolazione dei mezzi istruttori rinviando il procedimento all'udienza del 28.03.2012. A tale udienza il Giudice, ritenendo opportuno procedere ad un tentativo di conciliazione, rinviava il procedimento all'udienza del 31.05.2012 riservandosi in ordine alle istanze istruttorie. Alla predetta udienza il Giudicante procedeva ad un ulteriore rinvio sempre per valutare l'esito della composizione extragiudiziale della controversia. All'udienza del 27.06.2012 il Giudice ammetteva i mezzi di prova richiesti dall'opposta e rinviava per il suo espletamento, all'udienza del 25.10.2012. A tale udienza veniva escussa la teste ~~XXXXXXXXXX~~, all'esito della quale il Giudice rinviava il procedimento all'udienza del 03.01.2013 per verificare esito di trattative pendenti tra le parti. Dopo due rinvii d'ufficio, all'udienza del 07.10.2013, in assenza della parte opposta, il Giudice fissava l'udienza del 07.10.2013 per la precisazione delle conclusioni concedendo alle parti termine fino all'udienza per il deposito di breve note conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame della documentazione versata in atti e non contestata risulta che il credito reclamato dall'opposto con il ricorso al procedimento monitorio è fondato in quanto

espressamente riconosciuto dalla debitrice Telecom Itali spa che ha emesso n. tre fatture negative relative al secondo semestre 2010, quarto bimestre 2010 e primo bimestre 2011 il cui totale pari ad Euro 612,57 non risulta essere stato corrisposto dalla società opponente alla ~~La Barbini srl~~. Parimenti non è condivisibile l'eccezione di compensazione del credito vantato dalla ~~La Barbini srl~~ effettuato dalla ~~Telecom Italia~~ spa a copertura parziale della fattura n. 7X04397923 del 14.10.09 dell'importo di Euro 1.392,57 in quanto la stessa risulta essere stata regolarmente pagata a mezzo RID bancaria emessa in pari data ed allegata agli atti causa.

Pertanto stante l'esistenza cartolare del credito azionato, l'opposizione promossa sul punto deve essere respinta.

Per quanto attiene la domanda riconvenzionale relativa al credito pari ad Euro 3.592,06 vantato da ~~Telecom Italia~~ nei confronti della società opposta occorre rilevare che La Suprema Corte di Cassazione civile, con sentenza del 17 luglio 2008 n. 19762, innovando l'orientamento precedente, ha individuato la ripartizione degli oneri probatori nel processo non in base ai ruoli processuali (attore e convenuto) ma con riferimento alle posizioni sostanziali, con particolare riguardo alle situazioni in cui un soggetto debole reagisca con azioni di accertamento negativo ad atti stragiudiziali della controparte.

Tale orientamento trova perfetta attuazione nel caso di specie laddove l'opposto, attore sostanziale, assume la veste di

consumatore a fronte del proprio fornitore di servizio telefonico reclamante il pagamento della prestazione effettuata.

Infatti, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto da parte dell'attore, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo il cui onere per quanto sopra indicato grava sul convenuto che pretende la prestazione contestata.

Orbene a fronte di tale fattispecie occorre rilevare che Telecom Italia spa non ha fornito in giudizio prova alcuna del fondamento del proprio credito con l'esibizione dei tabulati telefonici in proprio possesso dai quali si sarebbe potuto evidenziare analiticamente le modalità di erogazione del servizio fornito all'attore il cui costo è stato a questi addebitato (conf. Cass. Civ. 17041/02), anche sul presupposto del mancato invio delle fatture reclamate seppure in presenza di pregresso contestazioni sulla fornitura effettuata, così come dedotto dal procuratore costituito dell'opposta negli scritti difensivi, e provato dalla [REDACTED] a mezzo della teste [REDACTED] che dichiara il mancato ricevimento delle fatture in questione, circostanza questa non contestata anche ai sensi dell'art. 115 cpc da parte della opponente.



Pertanto anche la domanda riconvenzionale deve essere respinta in quanto non provata .

Il rigetto dell'opposizione per come motivata comporta l'assorbimento di ogni ulteriore richiesta avanzata dalla parte opposta.

Deve essere quindi confermata la esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1132/2011 emesso in data 8.9.2011 dal Giudice di Pace di Grosseto (R.G. 1873/2011, depositato in data 12.9.2011) mentre le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Grosseto,

definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.N. 2395/12

1. Respinge l'opposizione promossa da ~~Telecom Italia spa~~ nei confronti ~~F.lli. Baffi e c. snc~~ di in quanto infondata;
2. Respinge la domanda riconvenzionale avanzata da ~~Telecom Italia spa~~ nei confronti ~~F.lli. Baffi e c. snc~~ di in quanto non provata ;
3. Dichiara la esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1132/2011 emesso in data 8.9.2011 dal Giudice di Pace

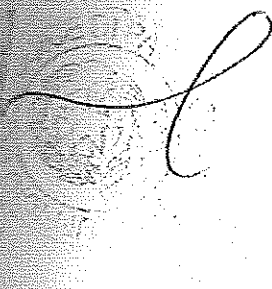
di Grosseto (R.G. 1873/2011, depositato in data 12.9.2011).

4. Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di causa liquidate in complessivi Euro 1.100,00 di cui Euro 100,00 per spese oltre IVA e CPA.

Grosseto 07.10.13

Il Giudice di Pace

Avv. Vincenzo Colantuoni Romagnoli



Espresso al rito di unione

Deposito in Cancelleria

Giorno 14-1-14

di Grosseto